



CITTÀ DI
AGROPOLI

Convenzione per l'affidamento in comodato d'uso gratuito del bene immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996 da destinare a COMUNITA' ALLOGGIO O GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI

L'anno _____, addì _____ del _____ mese
di _____ nella sede Municipale di AGROPOLI, tra i signori:

dott. _____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ (___), responsabile del servizio interessato del Comune di Agropoli, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del
Comune medesimo, in esecuzione dell'art. 51, comma 3 lett. C) della legge 142 dell' 8.6.1990,
giusto Decreto Sindacale n° 7543 del 29/04/2013, Codice Fiscale

E

dott. _____ nella sua qualità di _____
del soggetto aggiudicatario _____ con sede nel Comune di _____ prov.
___ alla Via _____ il quale agisce in nome e per conto
dell'associazione che rappresenta _____ Codice Fiscale _____.

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del ___ / ___ / ___ è stato dato
indirizzo per l'affidamento in COMODATO D'USO GRATUITO del bene immobile ubicato in
località Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996 da
destinare a COMUNITA' ALLOGGIO O GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI

-con Determina del Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio n° _____ del _____
_____ è stata affidata IN COMODATO GRATUITO
a (Fondazione, Cooperativa, etc.) _____ l'immobile comunale denominato _____



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

Il Comune di AGROPOLI, concede IN COMODATO D'USO GRATUITO bene immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996 da destinare a COMUNITA' ALLOGGIO O GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI, nelle condizioni in cui si trova all'atto di pubblicazione del bando di affidamento.

Articolo 2 (Durata)

La concessione ha la durata di **10 anni** a decorrere dalla data di stipula della convenzione, prorogabili.

Entro il termine di scadenza la STRUTTURA dovrà essere integralmente riconsegnata in perfetto stato di efficienza e conservazione, salvo il normale deperimento derivante dal suo corretto utilizzo.

Articolo 3 (Utilizzo della STRUTTURA)

Il Comune di AGROPOLI, concede l'uso della Struttura per le finalità descritte nella presente convenzione, e secondo il progetto presentato in sede di gara.

la Struttura è concessa nello stato di fatto e diritto in cui si trova, noto all'affidatario. L'affidatario conferma di aver preso conoscenza delle caratteristiche tutte, strutturali e funzionali, dell'impianto, di accettarle così come si configurano al momento del presente atto, di impegnarsi al totale adeguamento dell'immobile (tecnico-strutturale, igienico-sanitario, impiantistico, manutentivo) e di ritenerlo incondizionatamente idoneo agli usi pertinenti.

L'affidatario è tenuto a provvedere alla custodia della STRUTTURA, alla sua gestione per finalità sociosanitarie.

Articolo 4 (Interventi edilizi)

E' obbligo dell'affidatario eseguire a proprie cure e spese tutti gli interventi necessari per rendere agibile e fruibile l'immobile oggetto di affidamento, sia quelli tecnico-strutturali che igienico-sanitari ed impiantistici; è altresì obbligo dell'affidatario di eseguire tutti gli interventi ordinari finalizzati al buon mantenimento dell'immobile.



Articolo 5 (Competenze del concessionario)

Compete ed è consentito al concessionario: a) richiedere ed ottenere le previste autorizzazioni al funzionamento e organizzazione di tutte le attività stabilite nella proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante.

Articolo 6 (Personale)

L'affidatario, indipendentemente dal fatto che per la gestione del complesso si avvalga di propri soci e di proprio personale, di personale dipendente o di rapporti di collaborazione comunque denominati, è tenuto alla costante e puntuale osservanza di tutta la normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nessun rapporto intercorre ovviamente tra il Comune ed il personale, sia dipendente sia in regime di lavoro autonomo o di rapporto di collaborazione comunque denominato, del quale l'affidatario si avvale.

Tutto il personale in servizio nella struttura dovrà tenere un contegno assolutamente corretto.

Articolo 7 (Sicurezza e copertura assicurativa)

L'affidatario dovrà osservare tutte le norme in materia di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura della struttura in oggetto e individuare il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto il cosiddetto responsabile della sicurezza.

L'affidatario svolge le attività previste nella struttura concessa in nome proprio e sotto la propria responsabilità. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che l'affidatario o a terzi potessero derivare dall'esercizio dell'attività gestionale dell'immobile. L'affidatario è responsabile per danni ed infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale, che possano verificarsi all'interno della struttura.



Articolo 8 (Divieto di cessione o modifiche previa autorizzazione)

L'affidatario non può cedere o sub cedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato della struttura oggetto della presente convenzione senza specifica autorizzazione formale dell' Amministrazione Comunale.

Articolo 9 (Danni a persone e cose)

L'affidatario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che a seguito di controllo saranno accertati a carico dello stesso concessionario.

Articolo 10 (Decadenza della concessione)

Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione qualora si verificasse: abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile dell' Amministrazione Comunale.

Con la sottoscrizione della convenzione il concessionario riconosce implicitamente, senza riserva alcuna, che:

- tutte le condizioni previste dal presente capitolato e dalla presente convenzione per l'uso della struttura sono essenziali e pertanto la violazione anche di un solo obbligo a carico del concessionario dà diritto al Comune di dichiarare la decadenza della concessione in danno dello stesso concessionario, senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione e diritto anche per risarcimento danni che al Comune stesso possa competere;
- non appena venga ad essere notificato il provvedimento di decadenza o di revoca: il concessionario dovrà riconsegnare la struttura e tutto quanto oggetto della concessione, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune;
- in caso di decadenza della concessione, per nessun motivo il concessionario potrà differire la riconsegna al Comune;



CITTÀ DI
AGROPOLI

- il concessionario decaduto, o che comunque durante il periodo di gestione si sia reso colpevole di inadempienze gravi, non potrà partecipare in nessun modo e sotto nessuna forma alla successiva gara per l'affidamento della gestione della struttura.

Articolo 11 (Vigilanza e controllo)

In ordine al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi inerenti al rapporto di concessione, il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo attraverso un suo funzionario incaricato, di intesa con l'affidatario. Il concessionario è tenuto a fornire al funzionario incaricato tutta la propria collaborazione.

Articolo 12 (Consumi energetici e utenze)

Tutte le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, saranno intestate al concessionario.

Articolo 13 (Spese di stipula e registrazione della Convenzione)

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione (bolli, diritti, registrazione ecc.) sono a carico dell' affidatario.

Articolo 14 (Domiciliazione delle parti)

Per tutti gli effetti della presente concessione, il Comune di AGROPOLI elegge il domicilio presso la sede comunale mentre il concessionario elegge il domicilio presso la STRUTTURA

Per qualsiasi vertenze che debbano sorgere dalla inosservanza della presente convenzione il Foro competente sarà quello di SALERNO.

Letto, approvato e sottoscritto

Dalla Residenza Municipale

L' Affidatario

Per il concessionario